

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
47/2020/R/EFB**

**REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL'AMBITO  
DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA  
ENERGETICA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL T.A.R.  
LOMBARDIA N.2538/2019**

*Mercato di incidenza:  
energia elettrica e gas naturale*

*20 febbraio 2020*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr, ed è finalizzato, in particolare, alla revisione delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, alla luce dell'accoglimento, da parte del giudice amministrativo, del ricorso presentato da un operatore avverso il decreto interministeriale 10 maggio 2018 e alcuni conseguenti provvedimenti regolatori.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 12 marzo 2020.*

*Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. È preferibile pertanto che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo **tramite PEC (protocollo.aeegsi@pec.energia.it) o e-mail (info@arera.it)** recanti in allegato il file contenente le osservazioni o, in subordine, via fax o posta.*

*Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2014 649/2014/A, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate, motivando tali esigenze.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale  
piazza Cavour, 5 – 20121 Milano  
tel. 0265565608  
fax 0265565265  
PEC: [protocollo.aeegsi@pec.energia.it](mailto:protocollo.aeegsi@pec.energia.it)  
e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it)**

## INDICE

1. Introduzione e impianto normativo	4
2. Le regole di determinazione del contributo tariffario e la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019	7
<i>La sentenza del T.A.R. Lombardia</i>	8
<i>Gli effetti della sentenza del TAR Lombardia e l'avvio del procedimento di riforma del contributo tariffario riconosciuto</i>	9
3. La ridefinizione del contributo tariffario alla luce della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019	11
<i>La definizione del cap al contributo tariffario</i>	11
<i>La definizione del valore <math>P_{SCAMBI}(t)</math></i>	13
<i>La definizione del parametro <math>\delta</math></i>	15
<i>L'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018</i>	17
<i>La definizione del contributo tariffario riconosciuto in acconto</i>	19
<i>Erogazione dei contributi</i>	20
4. Semplificazione delle modalità di determinazione degli obiettivi	22

## 1. INTRODUZIONE E IMPIANTO NORMATIVO

- 1.1 Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica agli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici.
- 1.2 I TEE possono essere scambiati tra operatori a seguito di accordi bilaterali o nel mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME), tipicamente tra società di servizi energetici - che li ottengono dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) a fronte dell'attestazione del conseguimento di risparmio energetico negli usi finali - e distributori soggetti agli obblighi<sup>1</sup>. Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha modificato e integrato la precedente normativa di riferimento, anche per quanto riguarda i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas ottemperanti agli obblighi di risparmio energetico definiti e le regole di determinazione del contributo tariffario da riconoscere loro (di seguito: contributo tariffario riconosciuto o contributo tariffario).
- 1.3 Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 è stato successivamente modificato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018<sup>2</sup>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 luglio 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.
- 1.4 In particolare, le modifiche al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 apportate dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 hanno, tra l'altro, avuto impatti - oltre che sull'ammissibilità dei progetti e sulle modalità per riconoscere i risparmi conseguiti e ottenere TEE, materie non di competenza dell'Autorità - in merito a:
- la copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f)), prevedendo che:
    - la determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell'Autorità, sia *“effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento”*;
    - *“a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi [...]*

---

<sup>1</sup> la rilevante quantità di TEE in passato oggetto di compravendita da parte di *trader* di TEE è drasticamente calata negli ultimi due anni, per effetto di varie condizioni, come si vedrà meglio nel Box 1.

<sup>2</sup> già oggetto del parere preliminare da parte dell'Autorità, rilasciato in data 11 aprile 2018 con provvedimento 265/2018/I/efr.

*per il 2020, il valore massimo*” del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 €/TEE;

- la verifica del conseguimento degli obblighi e le sanzioni, consentendo alle imprese soggette agli obblighi di conseguire la quota minima di obiettivo al primo anno già prevista dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e di completare tale obiettivo nel biennio successivo anche per gli anni d’obbligo successivi al 2016 (articolo 1, comma g);
- il conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i)), prevedendo, in particolare:
  - che il GSE emetta *“a favore e su specifica richiesta”* delle imprese soggette agli obblighi certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) *“ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo”* e che *“in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”*, nel rispetto di alcune specifiche condizioni;
  - la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” di *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Prevede inoltre che tale riscatto *“avviene a decorrere dai primi”* TEE acquisiti ed *“è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”*, *“è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo”* definito dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e che *“non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”*.

1.5 In considerazione delle modifiche al quadro normativo di riferimento in materia di criteri per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti agli obblighi apportate dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, l’Autorità ha modificato la disciplina allora vigente<sup>3</sup> con la deliberazione 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr<sup>4</sup> (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr), di cui si darà conto nel successivo Capitolo 2.

1.6 Quest’ultimo provvedimento, assieme ad altri atti connessi adottati dall’Autorità, unitamente alla previsione del decreto interministeriale che fissa un tetto massimo (*cap*) al contributo tariffario riconosciuto, è stato annullato dal T.A.R. Lombardia, Sezione Prima, con la sentenza n. 2538/2019. Al fine di dare esecuzione alla pronuncia del giudice, l’Autorità, con la deliberazione 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr, ha avviato un procedimento per la riforma della disciplina del contributo tariffario, in cui si colloca il presente documento per la consultazione.

---

<sup>3</sup> ovvero definita dalla deliberazione 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr.

<sup>4</sup> in esito alla consultazione di cui al documento per la consultazione 12 luglio 2018, 385/2018/R/efr.

- 1.7 Le modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 e la regolazione seguente hanno contribuito a contenere il livello dei prezzi di scambio dei TEE, introducendo ulteriore flessibilità nell'ottemperare agli obblighi rispetto a quella prevista in precedenza. L'impianto normativo ha tuttavia lasciato irrisolte criticità strutturali che stanno ostacolando l'efficiente funzionamento del mercato e tali limiti sono ulteriormente acuiti dalla perdurante scarsità di TEE. Questa, infatti, rende difficilmente riscattabili i TEE "virtuali" che, pertanto, perdono l'originaria funzione di flessibilità nell'ottemperare agli obiettivi diventando invece una voce di costo, in capo ai distributori, difficilmente recuperabile. Quest'ultimo aspetto ha spinto il mercato ad allinearsi stabilmente su prezzi superiori al *cap* del contributo tariffario (e, in particolare, pari alla somma del *cap* e del costo dei TEE "virtuali") e potrebbe determinare oneri per il sistema nel momento in cui l'Autorità dovesse intervenire per riconoscere alle imprese distributrici tali costi.
- 1.8 Al fine di risolvere tali criticità, l'Autorità ritiene che sia necessaria una profonda riforma, da perseguire anche mediante la collaborazione interistituzionale auspicata nel Quadro Strategico 2019-2021, con interventi correttivi di natura strutturale che consentano di ripristinare un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di TEE e che riducano i rischi legati alle incertezze del meccanismo e, con essi, i costi di capitale degli investimenti necessari al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.
- 1.9 Nell'immediato, in attesa dell'auspicata riforma, è necessario ripristinare la definizione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti, tenendo conto della sentenza del giudice amministrativo e del disposto normativo non intaccato da essa, nella consapevolezza che gli interventi prospettati, essendo adottati nei limiti delle condizioni esistenti, non possono essere completamente idonei a superare le criticità sopra richiamate. In particolare, gli interventi di seguito prospettati devono mantenere lo schema incentivante disposto dal decreto in relazione all'utilizzo dei TEE "virtuali" tenendone inalterato il costo - aspetto non intaccato dall'intervento del giudice - e, di conseguenza, risulta necessario, come meglio argomentato nel seguito, ripristinare il livello di contributo tariffario originariamente previsto dal decreto.
- 1.10 Nel presente documento sono quindi esposti:
- al Capitolo 2, alcune considerazioni sull'effetto della sentenza sulla regolazione vigente e sul perimetro dell'intervento dell'Autorità;
  - al Capitolo 3, gli orientamenti dell'Autorità in merito alla ridefinizione del contributo tariffario e alle sue modalità di erogazione, valutando l'opportunità di aggiornare il contributo già riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018;
  - al Capitolo 4, un'ulteriore misura di semplificazione della determinazione degli obiettivi in capo a ciascun distributore, nell'ipotesi di fissazione di nuovi obiettivi nazionali.

## **2 LE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO E LA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N. 2538/2019**

2.1 Le modifiche alla disciplina inerente al contributo tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati, apportate dall’Autorità con la deliberazione 487/2018/R/efr al fine di tenere conto delle novità introdotte con il richiamato decreto interministeriale 10 maggio 2018, sono state finalizzate a recepire:

- il *cap* al contributo tariffario riconosciuto, pari a 250 €/TEE, introdotto dal decreto interministeriale 10 maggio 2018;
- l’indicazione di tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali nella determinazione del medesimo contributo;
- la possibilità, per i distributori, di ottemperare a parte dei loro obiettivi mediante il ricorso ai TEE “virtuali”.

2.2 Più in particolare, con la deliberazione 487/2018/R/efr è stato previsto:

- di tenere conto dei prezzi di tutte le transazioni avvenute in ciascuna sessione di mercato (e non solo di quelle il cui prezzo è compreso in un intervallo definito sulla base di una variazione massima predefinita - pari al 20% - rispetto al prezzo di riferimento rilevante della sessione di mercato precedente, come invece precedentemente disposto);
- di tenere conto dei prezzi delle transazioni avvenute tramite accordi bilaterali il cui prezzo, in ciascun mese, è compreso in un intervallo definito sulla base di una variazione massima predefinita rispetto alle transazioni del mese precedente mediante l’introduzione della grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” (e non solo dei loro volumi, come invece precedentemente disposto);
- di confrontare il coefficiente tariffario risultante dalla media ponderata, sulle quantità, dei prezzi degli scambi di TEE avvenuti sul mercato e tramite accordi bilaterali<sup>5</sup> con il *cap* pari a 250 €/TEE ed erogare quest’ultimo nel caso il valore derivante dall’applicazione della formula sia superiore;
- di introdurre specifiche disposizioni transitorie per l’anno d’obbligo 2018, finalizzate, in particolare, al calcolo del prezzo rilevante mensile dei bilaterali per il primo periodo. In particolare, poiché le regole di determinazione sono state approvate nel corso dell’anno d’obbligo 2018, il contributo è stato determinato sulla base delle (differenti) regole vigenti nei due semiperiodi prima e dopo l’approvazione della deliberazione 487/2018/R/efr;
- con riferimento alla possibilità per i distributori di adempiere ai propri obblighi entro il 30 novembre di ogni anno, anticipando la scadenza di ciascun anno d’obbligo, di ridefinire parzialmente la quantità massima di titoli che può essere

---

<sup>5</sup> ciò anche tenendo conto di un’ulteriore modifica alle regole di trattamento degli scambi avvenuti tramite bilaterali, apportata - a valere dall’anno d’obbligo 2019 - con la deliberazione 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr.

oggetto di consegna da parte dei distributori e di modificare l'importo del contributo tariffario riconosciuto in acconto prevedendone il valore predefinito pari a 175 €/TEE, in considerazione della possibilità di ottemperare a parte degli obblighi mediante i TEE "virtuali" e al fine di evitare la necessità di conguagli negativi a valere sugli stessi distributori dopo le verifiche al termine dell'anno d'obbligo.

- 2.3 In considerazione delle modifiche introdotte dalla deliberazione 487/2018/R/efr, l'Autorità ha disposto, oltre all'integrazione da parte del GME delle pubblicazioni sul proprio sito *internet*:
- con la deliberazione 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, l'approvazione degli aggiornamenti al Regolamento per le transazioni bilaterali e alle Regole di funzionamento del mercato, predisposti dal GME al fine di tenere conto delle modifiche apportate alla regolazione, in sostituzione dei documenti precedenti;
  - con la deliberazione 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr, l'approvazione dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso allo scopo dal GSE, relative ai TEE "virtuali";
  - con la deliberazione 25 giugno 2019, 273/2019/R/efr, una successiva approvazione degli aggiornamenti del Regolamento per le transazioni bilaterali, predisposti dal GME al fine di tenere conto delle ulteriori modifiche alle regole di determinazione del contributo apportate dalla citata deliberazione 209/2019/R/efr.

#### *La sentenza del T.A.R. Lombardia*

- 2.4 Come anticipato, avverso il decreto interministeriale 10 maggio 2018 e le deliberazioni dell'Autorità 487/2018/R/efr e 501/2018/R/efr, nonché, per motivi aggiunti, avverso le deliberazioni dell'Autorità 209/2019/R/efr e 273/2019/R/efr, sono stati proposti dinanzi al T.A.R. Lombardia ricorsi da parte delle società Acea S.p.a. e Italgas Reti S.p.a.
- 2.5 Il T.A.R. Lombardia, Sezione Prima, con la sentenza n. 2538/2019 ha accolto il ricorso presentato dalla società Acea S.p.a. - dichiarando al contempo l'improcedibilità del ricorso presentato dalla società Italgas Reti S.p.a. - ritenendo fondata la censura rivolta nei confronti della disposizione del decreto interministeriale 10 maggio 2018, nella parte in cui fissava un valore massimo del contributo tariffario nella misura di 250 €/TEE (articolo 1, comma 1, lettera f)); ciò in quanto l'autorità ministeriale avrebbe esercitato poteri rientranti nello spettro delle esclusive attribuzioni dell'Autorità. Pertanto, il giudice amministrativo ha:
- annullato il decreto interministeriale 10 maggio 2018, nella parte in cui, appunto, fissava il valore massimo del contributo tariffario riconosciuto pari a 250 €/TEE (articolo 1, comma 1, lettera f));

- precisato che tale annullamento *“importa l’annullamento nel suo complesso della successiva deliberazione di Arera [487/2018/R/efr], in quanto adottata sul fallace presupposto della esistenza di un dato normativo cogente (fissazione del cap di euro 250,00 per il riconoscimento tariffario dovuto per singolo certificato bianco) che, di contro, non mai avrebbe potuto vincolare la libera ed autonoma esplicazione dell’officium di regolazione ad essa Arera demandato”*.

*Gli effetti della sentenza del TAR Lombardia e l’avvio del procedimento di riforma del contributo tariffario riconosciuto*

- 2.6 Il contesto normativo richiamato al Capitolo 1 è stato quindi fortemente intaccato dalla sentenza del giudice amministrativo e ciò ha, di conseguenza, avuto effetti sulla regolazione che vi faceva cardine.
- 2.7 Oltre a determinare la caducazione *in parte qua* del decreto interministeriale 10 maggio 2018 e la deliberazione 487/2018/R/efr, la decisione del giudice amministrativo ha quindi implicato anche la caducazione, per illegittimità derivata:
  - *“della successiva delibera 209/19 di Arera, modificativa della primigenia delibera oggetto del ricorso introduttivo, pure impugnata per tramite dell’atto recante motivi aggiunti”* ovvero limitatamente alle modifiche apportate da tale provvedimento alla medesima deliberazione 487/2018/R/efr;
  - delle deliberazioni dell’Autorità 501/2018/R/efr e 273/2019/R/efr, adottate per approvare gli aggiornamenti del Regolamento per le transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato, come modificati dal GME ai sensi delle deliberazioni 487/2018/R/efr e 209/2019/R/efr;
  - della determinazione 10 luglio 2019 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità che ha applicato i criteri transitori per il calcolo del contributo tariffario per l’anno d’obbligo 2018 di cui alla deliberazione 487/2018/R/efr.
- 2.8 Con la deliberazione 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento per la nuova definizione dei criteri di determinazione del contributo tariffario riconosciuto, in cui si incardina questo documento. Ciò al fine di *“ripristinare un quadro regolatorio certo, necessario per un corretto svolgimento del mercato dei TEE, a valere dagli anni d’obbligo a partire dal 2018”*.
- 2.9 Con la deliberazione 529/2019/R/efr, quindi, l’Autorità ha già precisato l’ambito e i criteri da utilizzare al fine dell’adozione della nuova regolazione. In particolare, quanto a quest’ultimo profilo, è stato chiarito che si dovrà tener conto:
  - da un lato, dei principi sanciti dal giudice amministrativo, secondo cui spetta all’Autorità foggiate *“in piena autonomia i [...] criteri di calcolo e il valore massimo di riconoscimento”*, continuando a perseguire i due principali obiettivi (a) dell’incentivazione di un comportamento efficiente degli operatori e (b) del contenimento dell’impatto degli oneri a carico della generalità della clientela finale;

- dall'altro lato, del quadro normativo che non è stato annullato dalla sentenza 2538/2019; ciò che pone quindi anche in particolare rilievo la necessità di tenere in considerazione la disciplina interministeriale dell'istituto dei TEE virtuali e, quindi, del costo sostenuto dai distributori che sfruttano la possibilità di accedere a tale tipologia di TEE.
- 2.10 Quanto all'ambito applicativo della nuova disciplina, come detto, esso si sovrappone a quello cui faceva riferimento la deliberazione annullata, decorrente quindi dall'anno d'obbligo 2018. A quest'ultimo riguardo, in particolare, con la deliberazione 529/2019/R/efr, l'Autorità ha precisato che nell'ambito del presente procedimento una specifica valutazione sarà compiuta con riferimento all'anno d'obbligo 2018 (1 giugno 2018 – 31 maggio 2019), rispetto al quale sono già state già liquidati, da parte di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), gli importi dovuti ai distributori (calcolati sulla base del contributo fissato con la determinazione 10 luglio 2019), con la conseguente possibilità di conguagli.
- 2.11 Inoltre, nelle more del presente procedimento, l'Autorità, sempre con la deliberazione di avvio, ha adottato una disciplina di immediata attuazione, "al fine di assicurare ulteriore certezza agli operatori", confermando, con efficacia *ex tunc*:
- il contributo tariffario riconosciuto in acconto e le relative modalità di erogazione, come già previsti all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2018/R/efr. Ciò in considerazione dell'urgenza di ripristinare il corretto quadro regolatorio, *in primis* al fine di consentire l'erogazione del contributo tariffario riconosciuto in acconto nei confronti dei distributori che hanno usufruito della possibilità di ottemperare parzialmente ai propri obblighi per l'anno d'obbligo 2019 entro il 30 novembre 2019;
  - l'approvazione dei documenti "*Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica*" e "*Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica*", come inviati all'Autorità dal Gestore dei Mercati Energetici, già disposte, rispettivamente, con le deliberazioni 501/2018/R/efr e 273/2019/R/efr.
- 2.12 Infine, con la medesima deliberazione, sempre nella prospettiva di dare certezza agli operatori sul quadro applicabile, l'Autorità ha confermato l'approvazione, già disposta con la deliberazione 209/2019/R/efr, del documento dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in merito ai TEE "virtuali": si tratta, infatti, di un profilo distinto dalla determinazione del contributo tariffario che, come tale, non è stato travolto dall'annullamento della deliberazione 487/2018/R/efr.

### **3 LA RIDEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N. 2538/2019**

- 3.1 Alla luce dell'intervento del giudice amministrativo richiamato in precedenza, nel presente capitolo sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione del contributo tariffario riconosciuto e alle sue modalità di erogazione.
- 3.2 Come richiamato nel Capitolo 2, il giudice amministrativo ha ritenuto che la fissazione del *cap* al contributo tariffario con il decreto interministeriale 10 maggio 2018 non fosse di competenza ministeriale, ma rientrasse tra le prerogative affidate in via esclusiva all'Autorità. Ciò senza esprimere un giudizio sul *cap* in sé o sulla sua quantificazione.
- 3.3 Nel ridefinire il contributo tariffario, tenendo conto della richiamata sentenza e del quadro normativo vigente, l'Autorità ritiene opportuno individuare un criterio che, oltre a permettere di limitare il costo complessivo del meccanismo in capo ai clienti finali, contribuisca, per quanto possibile e in considerazione delle condizioni *ex lege*, a promuovere l'efficienza del mercato secondo una logica di *profit sharing*, prevedendo, cioè, che i distributori abbiano dei ricavi aggiuntivi nel caso in cui i prezzi di mercato tornino a scendere sotto al *cap* del contributo tariffario.
- 3.4 Tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, quindi, il contributo tariffario annuo per ciascun distributore potrebbe essere definito a partire da un valore unitario, espresso in €/TEE, per ciascun anno d'obbligo (*t*), definito secondo la seguente formula:

$$C_{UNITARIO\ TEE}(t) = \min \{cap ; cap - \delta * [cap - P_{SCAMBI}(t)]\}$$

nella quale:

- *cap* è il valore massimo del contributo tariffario riconosciuto come chiarito nei successivi paragrafi;
- $P_{SCAMBI}(t)$  è il valore, espresso in €/TEE, che esprime significativamente il costo medio dei TEE scambiati sul mercato e tramite accordi bilaterali, tenendo conto delle considerazioni già condivise con gli operatori nell'ambito del procedimento che ha portato all'approvazione della deliberazione 487/2018/R/efr e di seguito riprese;
- $\delta$  è un coefficiente positivo e non superiore all'unità determinato come descritto nel seguito.

*La definizione del cap al contributo tariffario*

- 3.5 Come anticipato nella deliberazione di avvio del procedimento, l'Autorità ritiene che sia necessario tenere conto degli effetti del costo dei TEE "virtuali", definito

annualmente come la differenza, limitata affinché non superi il valore di 15 €/TEE, tra 260 €/TEE e il valore del contributo tariffario.

- 3.6 Nell'originaria formulazione del decreto interministeriale 10 maggio 2018, la disciplina della valorizzazione dei TEE "virtuali" contemplava, difatti, oltre a un esplicito *cap* pari a 15 €/TEE, anche un *floor* - determinato come differenza tra il tetto di 260 € e il contributo massimo, entrambi definiti nel decreto, e pari a 10 €/TEE - al di sotto del quale il costo dei TEE "virtuali" non può scendere. Per questo motivo, come anticipato al Capitolo 1, in uno scenario di scarsità attesa di TEE, il segnale di prezzo a cui il mercato si è finora tendenzialmente adeguato corrisponde alla somma del *cap* e del corrispondente costo dei TEE "virtuali" (250 + 10 €/TEE) ove i 10 €/TEE corrispondono all'importo minimo che i distributori avrebbero comunque speso, dovendo ricorrere ai TEE "virtuali", senza poter averne rimborso almeno a breve termine.
- 3.7 Il *floor* pari a 10 €/TEE è quindi implicito in quanto deriva dal combinato disposto della formula di costo dei TEE "virtuali" e del *cap* del contributo tariffario fissato dal decreto interministeriale. Tale *cap*, pari a 250 €/TEE, nella sua impostazione originaria, svolge(va) infatti due differenti funzioni:
- (i) una, diretta ed esplicita, di individuare un tetto massimo al contributo tariffario da riconoscere ai distributori;
  - (ii) l'altra, indiretta e implicita, di individuare il costo minimo dei TEE "virtuali".
- 3.8 La prima funzione, venendo a incidere sulla disciplina del contributo tariffario di esclusiva competenza dell'Autorità, è stata ritenuta illegittima dal giudice amministrativo. La seconda funzione, invece, incide (mediante l'implicita fissazione di un *floor*) sulla disciplina dei TEE "virtuali", disciplina che rientra nelle competenze ministeriali e non in quelle dell'Autorità<sup>6</sup>: si tratta pertanto, in questo secondo caso, di una funzione del tutto legittima, non travolta dall'annullamento del giudice amministrativo.
- 3.9 Conseguentemente si ritiene che il *floor* al costo dei TEE "virtuali", implicitamente previsto dal decreto interministeriale, non possa essere modificato dall'Autorità; ciò implica alternativamente il mantenimento dell'attuale contributo tariffario massimo ovvero l'innalzamento dello stesso prevedendo esplicitamente il *floor* a 10 €/TEE per i TEE "virtuali".
- 3.10 Appare tuttavia evidente come, ferma restando la scarsità di titoli disponibili rispetto agli obiettivi definiti dalla normativa, congiunta all'obbligo di disporre di una quantità minima di TEE per accedere ai TEE "virtuali", i prezzi di mercato si allineerebbero a valori superiori di 10 €/TEE (il *floor* dei TEE "virtuali") rispetto al *cap* al contributo tariffario. Un'eventuale revisione al rialzo dell'attuale contributo tariffario massimo (ad esempio da 250 €/TEE a 260 €/TEE)

---

<sup>6</sup> a eccezione dell'approvazione dello schema di modalità di attuazione predisposte dal GSE e approvate con la deliberazione 209/2019/R/efr, come anticipato al capitolo 2.

comporterebbe quindi un rialzo dei prezzi di mercato (che nell'esempio si allineerebbero a 270 €/TEE) e un aggravio dei costi sostenuti di clienti finali elettrici e gas, senza beneficio sistemico né vantaggio per i distributori in termini di copertura dei loro costi.

- 3.11 In considerazione delle valutazioni sopra compiute, l'Autorità ritiene quindi che sia necessario confermare il *cap* al contributo tariffario riconosciuto preesistente (250 €/TEE).

*La definizione del valore  $P_{SCAMBI}(t)$*

- 3.12 Per quanto riguarda la determinazione del valore  $P_{SCAMBI}(t)$ , l'Autorità ritiene che non sia opportuno modificare sostanzialmente l'impostazione finora utilizzata e che sia invece preferibile continuare a tenere conto mensilmente - mediante media ponderata, per le rispettive quantità - di:

- i prezzi di scambio dei TEE avvenuti sul mercato organizzato,
- i prezzi di scambio dei TEE avvenuti tramite bilaterali a prezzi compresi in un intervallo a partire dagli analoghi prezzi del mese precedente, al fine di rispettare quanto previsto dal decreto interministeriale assicurando adeguata rappresentatività a tali scambi e, al contempo, tenendo conto dell'esigenza di escludere quelli caratterizzati da prezzi non significativi<sup>7</sup>, come già riportato nelle motivazioni della deliberazione 487/2018/R/efr sull'argomento.

- 3.13 Il periodo di tempo nel quale si intende prendere in considerazione gli scambi corrisponde ai dodici mesi solari precedenti alla determinazione del contributo ovvero alla conclusione dell'anno d'obbligo, in continuità con quanto finora previsto, e in considerazione del fatto che le modifiche normative progressivamente intervenute rendono gli attuali scenari di mercato non adeguatamente confrontabili con quanto riscontrato nei precedenti periodi.

- 3.14 Tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, quindi, il valore  $P_{SCAMBI}(t)$ , espresso in €/TEE, da utilizzarsi nella formula di cui al paragrafo 3.4 potrebbe essere definito come valore medio ponderato, rispettivamente per le relative quantità, del prezzo di mercato e del prezzo degli scambi avvenuti tramite bilaterali rilevanti, per i dodici mesi precedenti. In formule:

---

<sup>7</sup> come le transazioni associate ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, che tipicamente avvengono a prezzi inferiori ai prezzi di mercato. Gli scambi avvenuti tramite bilaterali avvengono infatti per la maggior parte a prezzi confrontabili con i prezzi riscontrati sul mercato ma sono ancora presenti scambi a prezzi bassi o molto bassi (anche nulli). Questi contribuiscono a far sì che la media ponderata mensile di essi (escludendo gli scambi a prezzi nulli) sia, indicativamente, inferiore di qualche punto percentuale rispetto alla corrispondente media dei prezzi di mercato.

$$P_{SCAMBI}(t) = \frac{[Q_{MERCATO}(t) * P_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t) * P_{RILEVANTE\ BLT}(t)]}{Q_{TOTALI}(t)}$$

nella quale:

- $P_{MERCATO}(t)$  è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;
- $Q_{MERCATO}(t)$  è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;
- $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$  è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, della grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” per ciascun mese compreso nel periodo tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;
- $Q_{BLT}(t)$  è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a un prezzo non superiore a 260,00 €/TEE nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;
- $Q_{TOTALI}(t) = Q_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t)$ .

3.15 La definizione del “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” di cui sopra è analoga a quella prevista dalla deliberazione 487/2018/R/efr, con la sola differenza derivante dall'intenzione di tenere conto anche degli scambi avvenuti a prezzi sino al valore di 260 €/TEE, in quanto tale prezzo, per le motivazioni già sopra esposte, è coerente con la coesistenza del *cap* al contributo tariffario pari a 250 €/TEE e del *floor* implicito dei TEE “virtuali” pari a 10 €/TEE in condizioni di persistente scarsità di offerta, e costituisce il prezzo obiettivo. Per queste considerazioni il “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” sarebbe definito come il prezzo medio, riferito a un tep, ponderato per le relative quantità, delle transazioni bilaterali che risultano concluse, durante il corrispondente mese solare, a un prezzo:

- non superiore a 260 €/TEE e
- incluso nell'intervallo compreso tra il valore del prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese solare precedente e una variazione pari a  $\pm 20\%$ , continuando a ritenere che così facendo siano adeguatamente individuati gli scambi avvenuti a prezzi coerenti con il mercato, assicurando al contempo ai bilaterali la necessaria rappresentatività<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> nel caso tutte le transazioni bilaterali in un mese avvengano fuori dall'intervallo di prezzo così definito, convenzionalmente il prezzo di riferimento mensile dei bilaterali per quel mese sarebbe definito pari all'intorno superiore o inferiore, analogamente a quanto previsto in precedenza.

3.16 Analogamente, si ritiene opportuno che la quantità  $Q_{BLT}(t)$  utilizzata ai fini della ponderazione nella formula di cui al paragrafo 3.14 tenga conto, a differenza di quanto finora previsto, anche degli scambi avvenuti a prezzi compresi tra 250 e 260 €/TEE.

#### La definizione del parametro $\delta$

3.17 La Figura seguente mostra la variazione della differenza tra costi sostenuti e contributo tariffario nel caso di due differenti valori del parametro  $\delta$ .




Figura 1 – differenza tra il contributo tariffario e i prezzi di scambio, al variare di questi ultimi [€/TEE]

3.18 Questo effetto è valutato positivamente tenendo conto di tutte le caratteristiche dell’architettura del contributo tariffario (costo dei TEE “virtuali”, valutazione degli scambi efficaci nella determinazione dei prezzi di scambio utilizzati, etc.) in quanto incentiva i soggetti obbligati alla riduzione del prezzo di mercato dei TEE, condividendo con i consumatori i benefici derivanti da una riduzione dei prezzi (in termini di minore costo del sistema, peraltro numericamente prevalente). Valori del parametro  $\delta$  ancora minori avrebbero l’effetto di accentuare questi esiti in termini assoluti più rilevanti per prezzi di scambi minori, modificando la ripartizione del beneficio tra i soggetti agli obblighi e i consumatori.

3.19 L’introduzione del parametro  $\delta$ , inoltre, dà maggior peso agli effetti dell’aumento della quota degli obiettivi perseguita mediante TEE (anziché mediante i TEE “virtuali”). Come anticipato, l’Autorità ritiene opportuno che i distributori siano economicamente stimolati, nel caso la liquidità del mercato lo renda possibile, a ricorrere all’acquisto o al riconoscimento diretto di TEE (ancorché ciò sia

maggiormente impegnativo rispetto al mero ricorso ai TEE “virtuali”) al fine di ottemperare agli obiettivi. Ciò infatti sarebbe di impulso alla ripresa del settore dei servizi energetici, essenziale al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico<sup>9</sup>.

3.20 La Figura seguente mostra l’andamento percentuale della differenza tra contributo erogato e costi sostenuti (sia per l’acquisto di TEE che per l’emissione di TEE “virtuali”) rispetto ai prezzi di scambio, al variare di questi ultimi nonché per diverse combinazioni del parametro  $\delta$  e della percentuale di obiettivo ottemperato con TEE o TEE “virtuali”. Si può notare che, per prezzi di scambio più alti del *cap*, si ha riduzione delle perdite man mano che la differenza tra i prezzi di scambio e il *cap* diminuisce e che, per prezzi inferiori, i costi hanno minore incidenza in funzione della progressiva diminuzione del valore del parametro  $\delta$ .




Figura 2 – variazione percentuale della differenza tra contributo erogato e costi sostenuti rispetto ai prezzi di scambio

<sup>9</sup> Gli obiettivi di risparmio energetico già definiti per gli anni d’obbligo 2019 e 2020 sono sfidanti. Il recente Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima indica invece valori per il successivo periodo apparentemente meno impegnativi.

- 3.21 Nella medesima Figura 2 si nota altresì che, nel caso di ricorso ai TEE “virtuali” e prezzi di scambio dei TEE compresi tra 235 e 240 €/TEE, si ha una sorta di flesso dovuto al costo degli stessi TEE “virtuali” che in quell’intervallo varia, rispettivamente, tra 15 a 10 €/TEE per quanto richiamato in precedenza; quest’elemento di discontinuità disincentiva gli operatori a perseguire l’abbassamento dei prezzi di mercato in tale intervallo. L’effetto sarebbe sterilizzato solo se il *cap* del costo dei TEE “virtuali” fosse anch’esso determinato pari a 10 €/TEE, con il superamento del vincolo del *range* di prezzo indicato dalla normativa e la previsione di un unico valore. In questo caso la variazione della differenza tra contributo erogato e costi sostenuti sarebbe linearmente uniforme al variare dei prezzi di scambio.
- 3.22 In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno, almeno inizialmente, definire il parametro  $\delta$  nella formula di cui al precedente paragrafo 3.4 inferiore all’unità e, in particolare, nell’intorno di 95%. La scelta di un valore inferiore, infatti, potrebbe incentivare eccessivamente il ricorso ai TEE rispetto ai TEE “virtuali” e, nel caso di limitata liquidità del mercato, alcuni distributori potrebbero avere difficoltà a raggiungere la soglia minima per l’emissione di TEE “virtuali”, venendosi a creare distorsioni di mercato.

- |   |
|---|
| <p><b>Q1</b> <i>Si condivide l’obiettivo di perseguire l’obiettivo di stimolare l’efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?</i></p> <p><b>Q2</b> <i>Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE “virtuali”, l’impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l’aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?</i></p> <p><b>Q3</b> <i>Si condivide l’introduzione del parametro <math>\delta</math> finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?</i></p> |
|---|

#### *L’aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l’anno d’obbligo 2018*

- 3.23 Come anticipato, la sentenza del giudice amministrativo ha reso necessario valutare l’eventuale aggiornamento del contributo erogato per l’anno d’obbligo 2018, erogato in conclusione delle verifiche condotte dal GSE per il tramite della CSEA.
- 3.24 Il contributo erogato per l’anno d’obbligo 2018 era stato individuato con determinazione 10 luglio 2019 in funzione di criteri transitori, specifici per quell’anno, in accordo al principio di non applicare retroattivamente quanto definito con la deliberazione 487/2018/R/efr dall’inizio dell’anno d’obbligo corrente. In particolare, per effetto di tale modalità transitorie, il contributo per l’anno d’obbligo

2018 è stato determinato pari a 248,89 €/TEE, media ponderata sulle corrispondenti quantità di TEE scambiate dei contributi calcolati mediante:

- le previgenti regole approvate con deliberazione 435/2017/R/efr<sup>10</sup>, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno d’obbligo e la data di approvazione della deliberazione 487/2018/R/efr. Il valore del contributo così risultante è stato pari a 257,50 €/TEE;
- le nuove regole approvate con la deliberazione 487/2018/R/efr, per il periodo compreso tra la data di approvazione di questa e la conclusione dell’anno d’obbligo. Il valore del contributo così risultante è stato pari a 246,17 €/TEE<sup>11</sup>.

3.25 In merito all’opportunità di aggiornare il contributo tariffario riconosciuto per l’anno d’obbligo 2018, si evidenziano, in linea teorica, almeno due possibilità:

- applicare per il periodo compreso tra la data di approvazione della deliberazione 487/2018/R/efr e il termine dell’anno d’obbligo 2018 le regole che saranno oggetto del provvedimento adottato in esito della presente consultazione (o almeno alcuni principi ispirativi);
- confermare il valore del contributo tariffario già erogato, limitando quindi l’applicazione delle regole che saranno oggetto del provvedimento adottato in esito alla presente consultazione solo a valere sul corrente anno d’obbligo 2019.

3.26 Deve evidentemente escludersi la possibilità di applicare le regole che saranno definite in esito al presente procedimento all’intero anno d’obbligo 2018, atteso che la sentenza n. 2538/2019 ha impattato sulla sola deliberazione 487/2018/R/efr, non avendo a oggetto anche la regolazione precedentemente applicabile.

3.27 Per quanto riguarda, quindi, la scelta tra le due alternative prospettate in linea teorica al precedente paragrafo 3.25, si deve evidenziare che l’applicazione delle regole di determinazione del contributo tariffario che saranno adottate in esito al presente procedimento potrebbero portare alla variazione del contributo, in considerazione sia della diversa architettura della formula sia dell’aumento degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali di cui tenere conto per effetto dell’aumento del loro *cap* a 260 €/TEE. Nelle more della completa definizione delle regole, il contributo potrebbe verosimilmente aumentare, con conseguente diminuzione del costo dei TEE “virtuali” che sono stati emessi.

3.28 L’Autorità ritiene che l’applicazione della nuova disciplina anche all’anno d’obbligo 2018 già concluso non sia opportuna, ma ritiene invece preferibile confermare la valorizzazione già operata con l’annullata determinazione 10 luglio 2019. Tale scelta risponde, innanzitutto, a un criterio di semplicità e di economicità dell’azione amministrativa, evitando conguagli peraltro unitariamente non particolarmente rilevanti. Inoltre e soprattutto, l’applicazione dei nuovi criteri

---

<sup>10</sup> in particolare, quindi, senza l’applicazione di alcun *cap* al contributo.

<sup>11</sup> si veda per maggiori esplicitazioni la citata determinazione 10 luglio 2019 del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità.

all'anno d'obbligo concluso non avrebbe alcuna influenza su due dei tre obiettivi che si è posta l'Autorità (in particolare quello di stimolare il comportamento efficiente degli operatori e quello di limitare il ricorso ai TEE "virtuali"), costituendo invece (verosimilmente) un maggior onere per la collettività. Infatti tali effetti incentivanti, insiti nella disciplina che l'Autorità intende adottare, possono essere spiegati solo a decorrere dall'attuale anno d'obbligo 2019.

- 3.29 Per questi motivi, è orientamento dell'Autorità confermare il valore del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018 e già oggetto dell'erogazione da parte di CSEA, applicando la nuova disciplina a decorrere dall'anno d'obbligo 2019.

**Q4** *Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.*

#### *La definizione del contributo tariffario riconosciuto in acconto*

- 3.30 Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 nella sua originaria formulazione ha introdotto la possibilità per i distributori soggetti agli obblighi di richiedere un acconto sui contributi loro spettanti trasmettendo i TEE posseduti entro il 30 novembre di ciascun anno, fermo restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo. L'Autorità ha disposto, già con la deliberazione 435/2017/R/efr, l'erogazione ai distributori che sfruttano tale possibilità del contributo tariffario unitario definito per l'anno precedente.
- 3.31 Al fine di neutralizzare il rischio di procedere con conguagli negativi alla conclusione dell'anno d'obbligo<sup>12</sup> sono state previste - agli articoli 5, commi 1 e 2, della deliberazione 435/2017/R/efr - specifiche limitazioni alle quantità di TEE che possono essere oggetto di annullamento in acconto ancorché diversificate per tipologia di distributore.
- 3.32 La successiva introduzione della possibilità di ottemperare parzialmente agli obiettivi mediante il ricorso ai TEE "virtuali" - e quindi alla possibilità che alle somme erogate alla fine dell'anno d'obbligo siano detratti gli ammontari previsti per l'emissione di tali TEE - ha spinto l'Autorità a ritenere opportuno, con la medesima finalità di evitare di dover effettuare un conguaglio che implichi una

---

<sup>12</sup> ciò potrebbe avvenire nel caso di annullamento a novembre di una quantità ingente del proprio obiettivo con erogazione contestuale di un contributo molto maggiore di quello definitivo del maggio successivo, così da non avere la possibilità di recuperare la somma eccessivamente erogata in acconto all'atto dell'erogazione del contributo definitivo.

restituzione a valere sui distributori alla conclusione delle verifiche al termine dell'anno d'obbligo, la definizione del contributo in acconto in misura forfettaria e, in particolare, pari a 175 €/TEE (corrispondente al contributo massimo, decurtato di una percentuale fissa definita pari al 30%).

- 3.33 In considerazione del fatto che, almeno in linea teorica, a partire del corrente anno d'obbligo potranno essere oggetto di riscatto i TEE “virtuali” utilizzati negli anni precedenti, si ritiene infatti opportuno prudenzialmente (al fine di evitare conguagli negativi) mantenere la percentuale di decurtazione rispetto al *cap* pari al 30% anziché diminuirla.
- 3.34 Per quanto sopra, quindi, e in considerazione dell'invarianza del *cap* al contributo tariffario, si ritiene opportuno mantenere le disposizioni previste dalla deliberazione 487/2018/R/efr - e in particolare all'articolo 5 dell'Allegato A, già oggetto di conferma *ex tunc* da parte dell'Autorità con la deliberazione 529/2019/R/efr - e non modificare il valore stabilito per il contributo in acconto (pari a 175 €/TEE).

**Q5** *Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?*

#### *Erogazione dei contributi*

- 3.35 Nelle more della conclusione del provvedimento per l'opportunità di introdurre alcuni interventi correttivi in merito alle modalità con le quali i prelievi di gas naturale vengono assoggettati al pagamento di componenti aggiuntive funzionali alla copertura dei fabbisogni di gettito per oneri generali di sistema e, in particolare, delle componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub> a copertura dei costi derivanti dal contributo tariffario riconosciuto (si veda il documento per la consultazione 17 settembre 2019, 375/2019/R/com)<sup>13</sup>, l'Autorità ritiene opportuno mantenere inalterate le disposizioni già previste dalla deliberazione 487/2018/R/efr - e in particolare agli articoli 5 e 6 dell'Allegato A - in merito alle modalità di erogazione dei contributi in acconto e definitivo.
- 3.36 Il contributo tariffario annuo da erogarsi complessivamente a ciascun distributore adempiente ai propri obblighi, in conclusione dell'anno d'obbligo e delle verifiche da parte del GSE, espresso in €, sarebbe quindi calcolato secondo la seguente formula:

<sup>13</sup> fermo restando che le eventuali determinazioni in materia potrebbero non richiedere la revisione delle modalità attuative che saranno oggetto del provvedimento adottato in esito a codesta consultazione.

$$C_{EROGATO}(t) = C_{UNITARIO\ TEE}(t) * N^{\circ}TEE(t)$$

nella quale:

- $N^{\circ}TEE(t)$  è la quantità di TEE utilizzati al fine di ottemperare all'obiettivo aggiornato per l'anno d'obbligo, alla conclusione del medesimo anno.

Al contributo annuo complessivo così calcolato per ciascun distributore adempiente dovranno essere aggiunte le somme eventualmente derivanti dal riscatto dei TEE “virtuali” emessi negli anni precedenti e detratto il contributo eventualmente già corrisposto in acconto (ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017) per il medesimo anno d'obbligo.

**Q6** *Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?*

#### **4 SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

- 4.1 Con la deliberazione 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr, l’Autorità ha aggiornato le modalità per la raccolta dei dati necessari all’individuazione dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi e alla ripartizione tra essi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016. In particolare, ha previsto che, ogni anno  $t$ , i distributori di energia elettrica o di gas naturale soggetti agli obblighi (ovvero che alla data del 31 dicembre dell’anno solare precedente abbiano avuto connessi alle proprie reti almeno 50.000 clienti finali) comunichino all’Autorità di essere soggetti agli obblighi per l’anno d’obbligo  $t+1$ , inviando sia il dato dell’energia elettrica o del gas naturale distribuito nell’anno, necessario al fine della quantificazione *pro quota* dell’obiettivo nazionale complessivo.
- 4.2 Con determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità, sulla base dei dati raccolti, gli obiettivi in capo a ciascun distributore sono trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE<sup>14</sup>.
- 4.3 La raccolta dati - effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico di comunicazione *on-line*, introdotto con deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08 – ancorché sia preceduta da un comunicato agli operatori pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità richiede annualmente interazioni con alcuni operatori al fine di sollecitarli ad adempiere entro i termini oppure di rettificare dati non corretti perché affetti da imprecisioni nell’unità di misura dei dati comunicati. Le verifiche condotte dagli uffici dell’Autorità – e la preventiva individuazione dei distributori soggetti agli obblighi – sono effettuate sulla base di dati già comunicati dagli stessi operatori per altri fini.
- 4.4 Nell’ipotesi di fissazione di obiettivi nazionali successiva al 2020, l’Autorità ritiene opportuno superare la necessità di provvedere con la specifica raccolta dati di cui sopra e di utilizzare al fine dell’individuazione dei soggetti obbligati e della quota parte di obiettivo loro in capo, i medesimi dati relativi al numero di clienti finali allacciati alle reti al 31 dicembre e alla quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita nell’anno già comunicati all’Autorità per altri scopi, caratterizzati dal medesimo grado di “ufficialità” in quanto comunicati a firma del legale rappresentante della società.
- 4.5 In particolare, si ritiene opportuno utilizzare direttamente i dati comunicati all’Autorità ai sensi del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica<sup>15</sup> (TIQE, articolo 16) per quanto riguarda l’energia elettrica e ai sensi della Regolazione della Qualità dei servizi di

---

<sup>14</sup> da ultimo, con riferimento all’anno d’obbligo 2020, con la determinazione 31 gennaio 2020, n. 1/2020.

<sup>15</sup> da ultimo approvato con la deliberazione 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel.

distribuzione e misura del gas<sup>16</sup> (RQDG, articolo 38) per quanto riguarda il gas naturale.

- 4.6 La disponibilità e l'utilizzo dei dati non rende necessario modificare le modalità con cui la determinazione degli obiettivi in capo a ciascun distributore è comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico e al GSE, sulla base dei dati relativi alla data del 31 dicembre dell'anno solare oggetto di raccolta e fermo restando le successive comunicazioni ai fini della verifica degli obblighi nei casi di subentro all'attività di distribuzione.

***Q7** Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?*

---

<sup>16</sup> da ultimo approvato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 569/2019/R/eel.